



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Vicepresidente
Avv. Francesco Logrieco

Roma, 13 giugno 2018

Ill.mi Signori
- PRESIDENTI DEI
CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
LORO SEDI

VIA E.MAIL

OGGETTO : Parere congruità e art. 636 c.p.c. – decreto Tribunale Roma 7.5.2018

Care Colleghe, Cari Colleghi,

1. In data 7 maggio 2018 è stato depositato un decreto con il quale il Tribunale di Roma ha escluso l'applicabilità dell'art. 636 c.p.c. ai procedimenti di emissione di decreto ingiuntivo in relazione a compensi per attività professionale forense. Secondo il decreto in esame, in particolare, l'art. 9, comma 5 del D.L. n. 1/2012 (conv. con. l. n. 27/2012) nel disporre l'abrogazione delle "disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe", avrebbe fatto venir meno la peculiare efficacia attribuita dall'art. 636 c.p.c. al parere di congruità della parcella rilasciato dal Consiglio dell'Ordine, in particolare ai fini della liquidazione del credito. E ciò, nonostante la lettera dell'art. 13, comma 9 della legge n. 247/12 che, come noto, mantiene in capo ai Consigli dell'Ordine il potere di opinamento delle parcelle dell'avvocato, in relazione a fattispecie di mancanza di accordo tra l'avvocato e il cliente.

Più in particolare, secondo il giudice romano, "*non può postularsi la coesistenza di un sistema di liquidazione del credito del professionista rimesso alla sua associazione professionale secondo uno schema non dissimile da quello operante prima della generalizzata abrogazione del sistema tariffario*"; di conseguenza, "*deve [...] escludersi che il parere previsto dall'art. 13, comma 9 della legge professionale coincida o sostituisca quello che l'art. 636 cpc poneva a presupposto della concessione del decreto ingiuntivo all'avvocato operante nel previgente sistema tariffario*". Di qui, la conclusione che deve escludersi "*che su detto parere possa oggi fondarsi un comando giudiziale come quello contenuto nel decreto ingiuntivo – sebbene instabile in quanto passibile di opposizione – tanto più se si considera che secondo lo schema dell'art. 636 cpc al giudice è inibito di discostarsene se non per la correzione di meri errori materiali*".

2. Con riguardo all'asserita inapplicabilità dell'art. 636 c.p.c. ai procedimenti di emissione di decreto ingiuntivo relativo a crediti per attività professionale forense, il



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Vicepresidente

Avv. Francesco Logrieco

Consiglio nazionale forense ha precisato, sin dal 2013, che la portata abrogativa [dell'art. 9 del D.L. n. 1/2012] riguarda le tariffe come criterio di determinazione del compenso, e dunque incide sui criteri attraverso cui è esercitato il potere di opinamento, e non investe la persistenza del potere medesimo in capo al Consiglio dell'Ordine forense. Conseguentemente, e con specifico riferimento all'art. 636 c.p.c., il CNF ha ritenuto che "l'art. 9 del D. L. n. 1/12 abbia potuto al più determinare l'abrogazione del solo secondo periodo, che fa espresso riferimento alle tariffe, senza intaccare il primo periodo, che si riferisce invece alla necessità di produrre, al fine di ottenere il decreto ingiuntivo, la parcella accompagnata dal parere della competente associazione professionale" (così Consiglio nazionale forense, [parere n. 112 del 23 ottobre 2013](#)).

A tale parere ha fatto peraltro espresso riferimento Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 13 gennaio 2016 (est. Buffone), che, si noti, è successivo alle pronunce su cui poggia la motivazione del decreto del Tribunale di Roma (Tribunale, Varese, sez. I civile, decreto 11/10/2012; Tribunale di Verona, decreto del 25.09.2013). A mente di tale decisione, "ai fini della ingiunzione il difensore [è] tenuto a offrire: o l'accordo sul compenso concluso con il cliente, eventualmente assistito dal preventivo redatto o, in assenza, la parcella opinata dal proprio COA di appartenenza".

Tutto al contrario, pertanto, il Decreto del Tribunale di Roma in parola non tiene nella dovuta considerazione la circostanza che alla determinazione del compenso dell'avvocato – e alla successiva eventuale fase contenziosa – non si applica la disciplina generale delle professioni regolamentate (ed in particolare, l'art. 9 del D.L. n. 1/2012, conv. con l. n. 27/12 e il DM n. 140/2012) bensì la successiva disciplina speciale recata dalle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 247/12 e al DM Giustizia n. 55/2014 (e s.m.i.).

La sussistenza di un tale rapporto di specialità è stata ribadita anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass., sez. II civ., n. 1018/2018), a mente della quale *"il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55, il quale non prevale sul d.m. n. 140 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità"*.

Singolare risulta il richiamo effettuato dal Giudice del Tribunale di Roma al secondo comma dell'art. 636 c.p.c. al fine di escludere l'applicabilità del procedimento di ingiunzione qualora manchi un accordo sulla determinazione del compenso, in ragione della necessità per il giudice di *"attenersi al parere nei limiti della somma domandata"*: a mente del sistema delineato dal comma 1, l'opinamento si rende necessario proprio quanto non vi sono tariffe obbligatorie, come nel caso degli avvocati. Ciò conferma la sussistenza del potere di opinamento delle parcelle in capo al COA non a meri fini di supporto per un eventuale giudizio, bensì anche a fondamento dell'emissione di un decreto ingiuntivo. L'art. 633 c.p.c., infatti, al comma 1, n. 2), contempla tra i presupposti per l'emissione del citato provvedimento un credito relativo agli *"onorari per prestazioni"*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Vicepresidente

Avv. Francesco Logrieco

giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati [...] in occasione di un processo”: la disposizione non conteneva – e non contiene ancora oggi – alcun riferimento alle tariffe, per cui non può ritenersi minimamente intaccata dall’art. 9 del D. L. n. 1/12.

3. Alla luce di quanto sin qui affermato, la pronuncia del Tribunale di Roma non appare sostenuta da sufficienti ragioni di diritto. L’art. 9, comma 5, del D.L. n. 1/2012, infatti, non ha determinato il venir meno del potere di opinamento delle parcelle in capo al COA – confermato dall’art. 13, comma 9, della legge n. 247/12 – ma, al più, ha determinato l’inapplicabilità del riferimento alle tariffe per la determinazione del compenso, ovunque contenuto (e dunque anche nell’art. 636 c.p.c.).

L’applicazione del complesso dispositivo integrato dall’art. 13 della legge n. 247/12 e del DM n. 55/2014 e s.m.i. resta dovuta, in forza dei criteri cronologico e di specialità, come ritenuto ancora di recente dalla Suprema Corte di cassazione.

Ne consegue che, ai fini della formulazione del ricorso per ingiunzione – come correttamente ritenuto dalla giurisprudenza di merito non richiamata nel decreto in parola – l’avvocato possa allegare documentazione coerente con il suddetto complesso dispositivo, e dunque: o l’accordo sul compenso o, in mancanza di accordo, il parere del COA, conformemente all’art. 13, comma 9, della legge n. 247/12.

Con i migliori saluti,

Il Vicepresidente
Avv. Francesco Logrieco

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488 – fax 0039.06.97748829

www.consiglionazionaleforense.it